



CITTA' DI BACOLI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, ATTIVITA' DI VIGILANZA, AI FINI
DELLAPREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, CONNESSO AL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI DI CUI AI COMMI 2, 3 E 4 DELL'ART.4/BIS, DELLA L.R. 9/83 E
COMMA 237 DELLA L.R. N. 16/14.**

(Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 10.12.2014)

INDICE

CAPO I - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - La Commissione Tecnica Comunale per l' Autorizzazione Sismica

2.1 Le figure tecniche nel procedimento per l' Autorizzazione Sismica

2.2 Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell' Autorizzazione Sismica

2.3 Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell' Autorizzazione Sismica

2.4 Composizione e durata e organizzazione della Commissione

2.5 Decadenza dei Componenti della Commissione Tecnica Comunale

2.6 Compenso della Commissione Comunale per l' Autorizzazione Sismica

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Art. 4 - Ulteriori aspetti connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio del titolo sismico

CAPO II - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

5.1 Documenti da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

CAPO III - PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO SISMICO E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 6 – Procedura per il rilascio del titolo sismico

6.1 Denuncia dei Lavori

6.2 Autorizzazione Sismica

6.3 Procedimenti in corso

Art. 7 – Modulistica

CAPO IV - CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 8 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Norme di rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 11 - Contributo per l'istruttoria e la conservazione della denuncia dei lavori

Art. 12 - Riferimenti Normativi

PREMESSA

La L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” all'art. 4 bis definisce le attività e le competenze delle “Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni”;

La L.R. Campania n. 19 del 28/12/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” all'art. 10 definisce alcune modifiche alla L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983;

La Regione Campania con D.G.R. n. 1897 del 22 dicembre 2009 stabilisce la “Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”;

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania viene emanato il “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” n. 4 del 11/02/2010;

La L.R. Campania n. 1 del 27/01/2012, pubblicata sul BURC n. 65 del 28/01/2012, “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)” all'art. 33 definisce le “Modifiche alla L.R. 09/1983 – art. 4 bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni”;

La Regione Campania con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 stabilisce le “Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata” ed approva le “Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 09/1983” in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta;

La Regione Campania con D.G.R. n. 316 del 28/06/2012 stabilisce le “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”;

La Regione Campania con D.G.R. n. 317 del 28/06/2012 stabilisce l'“Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2013”;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 267 del 26/09/2013 si è confermata la volontà, di questo Ente di trasferire a sé le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale 9/1983, come modificati dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;

Con la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 162 del 03/06/2013, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27/01/2012 n. 1, della legge regionale 07/01/1983 n.9 e della delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, si è provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Comune di Bacoli.

Con Determina Dirigenziale del Settore VIII - Urbanistica – Gestione del Territorio n. 165 del 11/03/2014, è stato approvato l'“AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA”, di cui alle funzioni indicate nelle “Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 09/1983” (art. 4 bis introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 qualora relative a lavori che NON interessano “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia

privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna

Tutto quanto sopra premesso e considerata la complessità e delicatezza della materia, così come disposto dalla D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 (punti 9 e 10) e come ribadito dal D.G.R. n. 162 del 03/06/2013 (lettera e punto 9 della premessa), è indispensabile che questo Ente si doti di uno specifico Regolamento Comunale che vada a normare il funzionamento della Commissione Comunale per il rilascio dell'autorizzazione sismica e per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore, le indicazioni utili per una più sicura e facile applicazione delle norme in materia.

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte della Commissione Comunale di cui sopra.

CAPO I

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività e funzioni oggetto del trasferimento di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., e dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – “Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”, i quali stabiliscono, inoltre, che “... il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore provinciale del Genio Civile ...”. Questo comporta che le opere edilizie per le quali sono trasferite le funzioni, sono quelle relative ad interventi di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Le “linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 2 e 5, definiscono con esattezza le attività e funzioni oggetto del trasferimento che di seguito si elencano:

- a.** ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) ad eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna” (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983);
- b.** ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983);
- c.** svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983), ad eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
- d.** rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983), ad eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
- e.** svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983);
- f.** rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983);
- g.** effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983);

- h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010), ad eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010), ad eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 3 e 4, inoltre, definiscono con esattezza le opere strutturali e le attività e funzioni NON oggetto del trasferimento.

Allo scopo di garantire una corretta applicazione del presente regolamento si ritiene opportuno riportare, di seguito quanto stabilito dai punti 3 e 4 delle suindicate Linee Guida:

Punto 3

"La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" - omissis - Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;
3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:
 - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),
 - quelle così definite da altre specifiche norme,
 - quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le "opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;
6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto."

Punto 4

“Il comma 1 dell’articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: “- omissis – Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”.

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.”

Art. 2 – La Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica

2.1 – Le figure tecniche nel procedimento per l’Autorizzazione Sismica

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata è Responsabile del Procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:

- rispetto dei termini;
- verifica del buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica;
- trasmissione della documentazione dell’Autorizzazione Sismica al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc. (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata è Responsabile del rilascio dell’Autorizzazione Sismica.

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss. mm. ii..

2.2 – Costituzione e nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica

Il Comune di Bacoli con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Secondo quanto stabilito dall’art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., infatti, l’esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

- La Commissione Comunale è costituita da una componente tecnica esterna all’Ente, e dal Responsabile del Settore XII Servizio Edilizia Privata che ricopre i ruoli di cui al comma 1 del presente articolo;
- la Componente Tecnica della Commissione Comunale è nominata con Decreto Sindacale;
- nel decreto di nomina il Sindaco individua i componenti tecnici ed una figura professionale che svolgerà le funzioni di Segretario di Commissione;
- i componenti tecnici della Commissione, sono scelti nell’ambito di un apposito Elenco istituito presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Bacoli, previo bando pubblico;
- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico della Commissione, si procederà alla nomina di un nuovo componente, da individuare sempre all’interno dell’Elenco di cui sopra, con un nuovo Decreto Sindacale;
- I professionisti selezionati componenti della Commissione per il Rischio Sismico verranno invitati a sottoscrivere un apposito Schema di Convenzione che verrà approvato con successiva Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Edilizia Privata e nel quale verrà definito anche il compenso spettante.

2.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica.

L’istituzione, presso il Settore Edilizia Privata, dell’Elenco dei professionisti per la nomina quale

componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L. R. n.9/1983.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica ha efficacia per la durata di 3 (tre) anni, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione, decorrenti dalla Determina Dirigenziale e/o del Responsabile del Settore di approvazione dell'Elenco stesso.

Con successiva procedura ad evidenza pubblica, allo scadere della durata di cui sopra, l'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

2.4. - Composizione, durata ed organizzazione della Commissione Tecnica Comunale per l'Autorizzazione Sismica.

La Commissione Tecnica Comunale per l'Autorizzazione Sismica, che di seguito si indicherà con "Commissione", è costituita da:

- cinque tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici (componente Senior);
- due giovani ingegneri e/o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all'Albo, come indicato dalla L.R. 9/83 e ss.mm.ii (componente Junior);
- Responsabile del Servizio Urbanistica che è Responsabile del Procedimento amministrativo e del rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

La funzione di Presidente della Commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

La Commissione, nominata con decreto Sindacale, resta in carica 3 (tre) anni dalla data di nomina, ovvero per un periodo stabilito con apposita Determinazione del Responsabile di Settore.

In occasione del primo insediamento, la Commissione-disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione è insediata dal Responsabile del Servizio Urbanistica, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione si tengono presso il Settore XII – Edilizia Privata- del Comune di Bacoli e vengono convocate dal Responsabile del Procedimento (secondo la calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione o quando se ne ravvisi la necessità) con comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di almeno tre giorni, ai componenti della Commissione, al Segretario di Commissione, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Le adunanze della Commissione sono valide se presenti almeno quattro componenti, di cui almeno N. tre Senior e N. uno Junior, tra i quali il Presidente o chi dallo stesso delegato in caso di assenza.

I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non sono ammessi pareri favorevoli condizionati. In caso di parità dell'espressione del parere prevale il voto del presidente.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Delle decisioni della Commissione, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura del Segretario di Commissione e sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

2.5 - Decadenza dei Componenti della Commissione

I professionisti componenti della Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:

- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga l'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di Bacoli;
- la copertura della carica di Amministratore comunale del Comune di Bacoli o di rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ;

I professionisti componenti della Commissione , inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento che provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista.

Nel caso in cui l'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive riguardi il Presidente di Commissione, il Responsabile del Procedimento provvederà ad attivare direttamente la procedura per la sostituzione dello stesso.

2.6 - Compenso della Commissione

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione , il Comune di Bacoli provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della L.R. N. 9 del 1983, da versarsi direttamente al Comune come modificato dall'art. 1 comma 237 della L.R. 16 del 07/08/2014

Il compenso ai componenti della Commissione viene erogato l'anno successivo all'erogazione delle risorse finanziarie versate all'ENTE, previa Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata.

Con le risorse finanziarie di cui sopra si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, quali:

- compenso ai componenti della Commissione stessa per le attività di esame, istruttoria;
- oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Settore XII Servizio Edilizia Privata, tra cui il compenso previsto per il Responsabile del Procedimento e del rilascio dell'Autorizzazione Sismica e del Segretario di Commissione.

L'importo corrispondente alle risorse di cui sopra, verrà suddiviso secondo quanto di seguito riportato:

- 15% al componente Senior con funzioni di Presidente della Commissione;
- 12,5% al componente Senior con funzioni di Segretario della Commissione.
- 12% a ciascun componente Senior (tre complessivamente) della Commissione;
- 12% a ciascun componente Junior (due complessivamente) della Commissione ;
- 12,5% al Responsabile del Procedimento per gli oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Edilizia Privata.

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Si allega la tabella di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 per la determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della legge Regione Campania n. 09/83 e s.m.i.

Art. 4 - Ulteriori aspetti connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione .

Il Segretario della Commissione, così come nominato con Determina Dirigenziale e/o del Settore, coadiuvato da personale dipendente del Settore Edilizia Privata, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione;
- predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, per le comunicazioni da e per la Commissione, nonché nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.
- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica;
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.9 del 1983);
- ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 4/2010);
- ricezione degli atti e del certificato di collaudo (ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.9 del 1983) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 4/2010);
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e predisposizione degli atti relativi ad eventuali, conseguenti procedimenti amministrativi;
- ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei

lavori/collaudatore/costruttore;

- voltura dell’Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

CAPO II

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

La Legge Regionale Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente può:

1. presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico;
2. richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica; in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione sismica di un’asseverazione, a firma del committente e dei tecnici incaricati, concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Si precisa, comunque, che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’Autorizzazione Sismica del progetto strutturale così come nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss. mm. ed ii..

5.1 - Documenti da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83.

Le opere non strutturali, quindi, non sono sottoposte alla procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica. Di conseguenza, per le opere non strutturali, non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all’art. 93 del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali risulta sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l’intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio.

Si ritiene doveroso precisare, però, che alcuni interventi edilizi anche se non riguardano la realizzazione, modifica e rinnovo di elementi strutturali, per le loro caratteristiche e dimensioni possono interferire con le strutture esistenti degli edifici comportando effetti sostanziali sulle stesse (quali la variazione degli effetti dell’azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità).

Per questo tipo di interventi bisognerà verificare se gli stessi debbano essere sottoposti a procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. n. 9/83 e del Regolamento Regionale n. 04/2010.

Alla luce di quanto sopra definito, a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, la documentazione presentata al Settore Edilizia Privata, relativa ad ogni tipo di intervento edilizio, dovrà essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- nel caso di interventi strutturali: dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L.R. n. 9/83 e relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss.mm.ii.;
- nel caso di interventi non strutturali: dalla dichiarazione asseverata che l’intervento non riguardala realizzazione, modifica e rinnovo di elementi strutturali, e che lo stesso non interferisce con le strutture esistenti nè comporta effetti sostanziali sugli edifici oggetto dell’intervento stesso.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER IL DEPOSITO SISMICO E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 6 – Procedura per il rilascio del titolo sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate.

- a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali, finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, direttamente presso il Comune di Bacoli indirizzandola al Responsabile del Settore Servizio Edilizia Privata, con le modalità di cui ai seguenti punti del presente articolo. Inoltre, alla domanda dovranno essere necessariamente allegati:
 - un elaborato di progetto, in triplice copia, dal quale si evince che “i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
 - una dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che “l'intervento previsto non riguarda opere pubbliche o di interesse strategico e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10,50 m dal piano di campagna”;
 - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (.pdf, .dwg, .doc, ecc. ...);
- b) Si ritiene doveroso precisare che nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento, i cui provvedimenti dovranno essere rilasciati nei termini di cui all'art. 4bis comma 4 della L.R. 9/83 e s.m.i.
- c) Per rendere più spedito il lavoro della Commissione le pratiche saranno pre istruite dai componenti della Commissione stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- d) A seguito di esame della documentazione, e per la corretta valutazione della pratica, la Commissione può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro un termine massimo di trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.
- e) A seguito del parere della Commissione, viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Commissione;
- f) Il Membro della Commissione deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di appartenenti a parenti diretti, oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere, o comunque interessati. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il Membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione deve pronunziarne la riconsiderazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

6.1 – Denuncia dei Lavori

La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati è presentata dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, l'istanza deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la

disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al Settore Edilizia Privata del Comune di Bacoli e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica".

L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti:

- progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario)
- progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- asseverazione dei soggetti incaricati, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo (ove necessario);
- la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla Legge Regionale Campania n. 9/1983.

In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al Servizio Urbanistica del Comune di Bacoli, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

6.2- Autorizzazione Sismica

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Edilizia Privata Comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "Autorizzazione Sismica", da adottarsi nei termini di cui all'art. 4bis comma 4 della L.R. 9/83 e s.m.i.

La presentazione della denuncia viene effettuata tutti i giorni di ogni settimana secondo gli orari di apertura del Protocollo Generale; alla denuncia presentata viene attribuito un protocollo per accettazione;

La Commissione in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ai sensi dell'articolo 5.2, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:

- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Commissione a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; se necessario la stessa Commissione Comunale può richiedere, per il tramite del Segretario della Commissione o del Settore Edilizia Privata del Comune di Bacoli, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni.

Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bacoli i motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza; nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo.

La Commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto sopra previsto, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

A seguito del parere della Commissione, le pratiche sono trasmesse dal Segretario della Commissione al Responsabile del Settore Edilizia Privata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Settore Edilizia Privata emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

In caso di esito negativo, il Responsabile del Settore Edilizia Privata emette un provvedimento motivato di diniego.

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che "i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal Responsabile che attesti che "il provvedimento rilasciato non riguarda opere pubbliche o di interesse pubblico".

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero, per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 12 del Regolamento Regionale n. 4/2010, del provvedimento di "deposito Sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica", fatta eccezione per le varianti non sostanziali.

Art. 6.3 - Procedimenti in corso

I procedimenti dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previdenti, e pertanto restano di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli.

I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, decorrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n° 39 del 09/06/2014 della deliberazione di Giunta Regionale n° 162 del 03/06/2014, e dunque dal 24/06/2014, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.

Art. 7 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, per le revoche e nomine dei professionisti, le vulture di provvedimenti sismici già rilasciati, e per tutti gli atti consequenziali,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii., può essere utilizzata la stessa modulistica di presentazione delle istanze al Settore Provinciale del Genio Civile ma indirizzata alla "Commissione Tecnica Comunale per il Rischio Sismico – Settore Edilizia Privata – Comune di Bacoli".

Verrà successivamente predisposta una modulistica che risponda in modo più preciso alle esigenze della stessa Commissione Tecnica Comunale.

CAPO IV

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 8 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Edilizia Privata la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del Responsabile del Settore Edilizia Privata l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui agli art.li 4 e 5 della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. e degli art.li 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii.

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il Responsabile del Servizio Urbanistica invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativa all'esito dell'estrazione.

Le modalità di comunicazione sono definite con atto dello stesso responsabile.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al competente servizio tecnico comunale.

I tecnici incaricati dal Comune di Bacoli per svolgere le attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e della Commissione Tecnica Comunale, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento sismico, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della L.R. n. 9/1983;
- verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato al provvedimento sismico ed i lavori realizzati.

A seguito delle verifiche di cui sopra è data facoltà, al Responsabile del Settore Edilizia Privata, di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, in uno dei seguenti modi:

- Compilare processo verbale assegnando un termine congruo per la regolarizzazione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);

- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, si rinvia alle norme nazionali e regionali di seguito riportate, nonché agli altri eventuali Regolamenti Comunali di Settore vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Art. 11 – Contributo per l'istruttoria e la conservazione della denuncia dei lavori.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012) è stata approvata la nuova tabella per il calcolo del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii.

MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.

Lavori oggetto di denuncia	Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V) [mc]	MISURA DEL CONTRIBUTO		
			per l'autorizzazione sismica	per il deposito sismico	
			[euro]	[euro]	
Quantificabili per volumetria <ul style="list-style-type: none"> • Nuove costruzioni • Varianti con incremento di volumetria (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario) • Adeguamento sismico, • miglioramento sismico, • sopraelevazioni, • ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato di progetto) 	A	A1	$V < 100$	100	50
		A2	$100 \leq V < 1000$	300	100
		A3	$1000 \leq V \leq 5000$	1000	300
		A4	$V > 5000$	1700	500
	B	B1	$V < 100$	100	50
		B2	$100 \leq V < 1000$	300	100
		B3	$1000 \leq V \leq 5000$	1000	300
		B4	$V > 5000$	1700	500
• Riparazione o intervento locale, • altri lavori minori	C	-	qualsiasi	100	50
NON quantificabili per volumetria <ul style="list-style-type: none"> • Riparazione o intervento locale, • altri lavori minori • Lavori non qualificabili come minori (infrastrutture "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale, ecc.) • Varianti sostanziali senza incremento di volumetria • Altro 	D	-	-	100	50
	E	-	-	500	250
	F	-	-	50% del contributo versato in occasione dell'originaria denuncia dei lavori.	
	G	-	-	100	50

NOTE: 1) Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio).

La **volumetria** va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura. Nel caso di **denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi**, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice.

Nel caso di **denunce di lavori, quantificabili per volumetria, riferibili a più organismi strutturali** (strutture giuntate, oppure strutture accessorie rispetto a quella principale), il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale oggetto di denuncia, in funzione del corrispondente volume.

Nel caso di **denunce di lavori in variante sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice F (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).

Nel caso di **denunce di lavori in variante non sostanziale con incremento volumetrico**, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per il codice G (corrispondente alla volumetria strutturale già precedentemente autorizzata/denunciata) e il codice A oppure B (per il solo incremento volumetrico).

Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (**denunce di lavori in sanatoria**) gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno raddoppiati.

Nel caso di denunce di lavori finalizzati alla realizzazione di opere strutturali strettamente indispensabili al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di costruzioni esistenti, gli importi vanno calcolati secondo la tabella e vanno ridotti del 50%. Tale disposizione non è applicabile al caso di **denunce di lavori in sanatoria**.

Nel caso di **denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente**, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante.

Nel caso di denunce di lavori ripresentate dai committenti dopo la conclusione negativa del precedente procedimento sismico, il contributo istruttorio dovuto è ridotto del 50% qualora l'oggetto della nuova istanza coincida con quanto già precedentemente denunciato e istruito, a condizione che il committente abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi in occasione del precedente procedimento.

I lavori individuati dal codice identificativo "E" sono relativi ad infrastrutture, non quantificabili per volumetria, "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.

PROMEMORIA per il pagamento del contributo

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale unico n. 22999809 intestato a "Comune di Bacoli", specificando nella causale " Contributo per l'istruttoria e la conservazione della denuncia dei lavori".